



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 87 DEL 12/08/2016

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: FANTINATO SRL - IMPIANTO STOCCAGGIO RIFIUTI LEGNOSI, SITO IN VIA BREGA Z.A.I. IN COMUNE DI ROSÀ. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO. REALIZZAZIONE PROGETTO IN DUE FASI.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- con provvedimento di Giunta Provinciale n. 32 del 07/02/2012, la Soc. Fantinato Srl, con sede a Rosà, in Via CA' Dolfin 6/A, è stata legittimata all'esercizio di un impianto di messa in riserva di rifiuti legnosi (R13) in Via Brega sempre in comune di Rosà;
- con nota del 28/01/2013, acquisita al protocollo provinciale al n. 15387, è stato comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di messa in riserva;
- con nota del 25/11/2014, registrata al protocollo provinciale al n. 82599, la ditta ha chiesto la proroga dei termini di realizzazione di un anno fino al 03/02/2016, per motivi economici, proroga concessa con nota n. 4648/2015;
- con nota del 12/11/2015, registrata al protocollo provinciale al n. 76787, la ditta ha chiesto la proroga dei termini di realizzazione di un anno fino al 07/02/2017, per motivi economici, concessa con note nn. 8975/16 e 12681/16;
- con nota del 13/04/2016, acquisita al protocollo provinciale al n. 25293, la ditta ha chiesto la possibilità di realizzare il progetto approvato mediante la realizzazione della stessa in due fasi;
- con nota n. 30785 del 30/05/2016 si è dato avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto in due fasi;

Evidenziato che, rispetto al progetto approvato con DGP 32/2012, la ditta propone di effettuare l'intervento in due fasi come descritte nel parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (C.T.P.A.) allegata al presente provvedimento;

Considerato che detta domanda di realizzazione del progetto in due fasi è motivata con il richiamo all'attuale situazione economica e all'eccessivo sovradimensionamento del progetto rispetto alle effettive esigenze;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della proposta di modifica (realizzazione per fasi) presentata, al fine di permettere l'esecuzione della stessa e garantire la continuità dell'attività in questione;

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.";

Visto il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. del Veneto del 21/01/2000, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. del Veneto del 16/08/2007, n. 20;

Vista la L.R. del Veneto del 16/02/2010, n. 11;

Visto l'art. 1, comma 55, della Legge 07/04/2014, n. 56 riguardante le prerogative e competenze del Presidente della Provincia;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n. 76 del 03/08/2016 è stato approvato il PEG dell'anno 2016 per la sola parte contabile;

Preso atto del parere dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DECRETA

1. Di approvare il progetto, precedentemente approvato con DGP 32/2012, della società Fantinato srl relativo all'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi (legno), sito in Via Brega in comune di Rosà, con realizzazione in due fasi temporali come descritto nel parere n. 01/0616 espresso in data 23 giugno 2016 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle relative prescrizioni e condizioni;
2. Di evidenziare al proponente il rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) i lavori (entrambe le fasi) per l'allestimento del progetto, nella proposta approvata dalla C.T.P.A. sopra citata, dovranno iniziare entro 12 mesi e l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi, pena la decadenza del presente decreto (art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000 e s.m.i.);
 - b) l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione alla Provincia della dichiarazione scritta del direttore lavori, attestante la realizzazione delle opere in conformità al progetto approvato, indicando quale fase è stata realizzata, della

comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell'impianto e presentazione delle garanzie finanziarie commisurate alla fase di progetto realizzata, adeguate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721/2014;

3. Di rammentare alla società l'obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo dell'impianto indicando quale fase è stata collaudata, ciò nei termini di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000 e s.m.i.;
4. Di informare la società che il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e nell'allegato parere della C.T.P.A. comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo decreto;
5. Di informare inoltre la società che ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, al Comune di Rosà, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V. e, per quanto di competenza, alla società ETRA spa;
6. Di notificare il presente provvedimento alla società Fantinato srl e di trasmetterne copia al Sindaco *pro tempore* del Comune di Rosà, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso, alla società ETRA spa;
7. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Vicenza, 12/08/2016

**Sottoscritta dal Presidente della Provincia
(VARIATI ACHILLE)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Squarcina



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
proposta n. 709/2016

OGGETTO: FANTINATO SRL - IMPIANTO STOCCAGGIO RIFIUTI LEGNOSI, SITO IN VIA BREGA Z.A.I. IN COMUNE DI ROSÀ. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO. REALIZZAZIONE PROGETTO IN DUE FASI.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
(ai sensi del Decreto del Presidente n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 12/08/2016

**Sottoscritto dal Segretario
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
proposta n. 709/2016

OGGETTO: FANTINATO SRL - IMPIANTO STOCCAGGIO RIFIUTI LEGNOSI, SITO IN VIA BREGA Z.A.I. IN COMUNE DI ROSÀ. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO. REALIZZAZIONE PROGETTO IN DUE FASI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 12/08/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE

(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

FANTINATO S.R.L.

SITO DI ROSÀ, VIA BREGA Z.A.I.

PARERE N. 01/0616

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000, a seguito di convocazione il giorno **23 giugno 2016** alle ore 09.30, presso gli uffici della Sede di Contrà Gazzolle 1, esamina il progetto presentato.

Premesso che:

- con provvedimento di Giunta Provinciale n° 32 del 07.02.2012, la Soc. Fantinato Srl, con sede in Via Cà Dolfìn 6/A, è legittimata all'esercizio di un impianto di messa in riserva di rifiuti (R13) dei seguenti rifiuti:

C.E.R.	Descrizione	Operazioni	Note	Codifica materiale in uscita
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero.	R13	Messa in riserva	Scarti di corteccia e sughero – CER 03.01.01
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*.			Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04* - CER 03.01.05
15.01.03	Imballaggi in legno			Imballaggi in legno – CER 15.01.03
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (verde e ramaglie)			Rifiuti biodegradabili (verde e ramaglie) – CER 20.02.01

- Con nota del 28.01.2013, acquisita al protocollo provinciale al n. 15387/2013, è stato comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di messa in riserva;
- con nota del 25.11.2014, registrata al protocollo provinciale al n. 82599/2014, la ditta ha chiesto la proroga dei termini di realizzazione di un anno fino al 03.02.2016, per motivi economici, concessa con nota n. 4648/2015;
- con nota del 12.11.2015, registrata al protocollo provinciale al n. 76787/2014, la ditta ha chiesto la proroga dei termini di realizzazione di un anno fino al 07.02.2017, per motivi economici, concessa con note nn. 8975/16 e 12681/16;
- con nota del 13.04.2016, acquisita al protocollo provinciale al n. 25293/16, la ditta ha chiesto la possibilità di realizzare il progetto approvato mediante la realizzazione della stessa in due fasi ;
- con nota n. 30785/16 del 30.05 si è dato avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto in due fasi;

Breve descrizione del sito e dell'attività:

Rispetto al progetto approvato la ditta propone di realizzare l'intervento in due fasi così suddivise:

I fase:

- a) Regolarizzazione, consolidamento / riporto di una massicciata in ghiaia e stabilizzato su un'area pari a 1.500 m², sul lato Sud;
- b) pavimentazione, con massetto in c.a. di una parte dell'area (600 m²), dell'area consolidata con realizzazione di un cordone di 2 cm su tutto il perimetro sufficiente a garantire la compartimentazione idraulica della zona;
- c) verifica e eventuale adeguamento / implementazione della recinzione e del cancello di accesso;
- d) realizzazione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali,
- e) realizzazione del sistema di raccolta e trattamento di prima pioggia e di scarico della stessa in rete fognaria, dimensionata sulla superficie complessiva dell'intervento già approvato (II° fase). Stante la superficie collettata il volume di reflui trattato è pari a 30 mm di pioggia;
- f) posa della tubazione di scarico nella roggia Michela della frazione di II° pioggia con tubazione del diametro di 90 mm tale da garantire una portata massima alla roggia Michela di 10 l/s (36 m³/h, inferiore a quanto concesso dal Consorzio di Bonifica Brenta (11 l/s 39,6 m³/h). Con tale diametro il sistema riesce a scaricare piogge fino a 60 mm/h,
- g) mascheramento dell'area sul lato Sud e lungo la Roggia Michela mediante essenze arbustive;
- h) l'intervento così prospettato permetterà lo stoccaggio di massimo 8 container per un volume complessivo di 320 m³ e un quantitativo pari a 50 Mg.
- i) non serve realizzare nella I fase il box – ufficio – servizi in quanto i vettori, stimati in n. 2 al giorno, che accederanno al centro saranno di proprietà della ditta, la quale dispone di proprio ufficio amministrativo e propri servizi igienici presso la sede legale / amministrativa;

II fase

- j) Regolarizzazione, consolidamento / riporto di una massicciata in ghiaia e stabilizzato sulla restante porzione di progetto pari a 1.300 m²;
- k) pavimentazione, con massetto in c.a. della restante parte dell'area (2.200 m² circa) con pendenza uniforme verso Sud, come da progetto approvato;
- l) verifica e eventuale adeguamento / implementazione della recinzione e del cancello di accesso;
- m) realizzazione del sistema di laminazione della seconda pioggia, come previsto dal progetto approvato, in modo da garantire una portata massima (recapito nella Roggia Michela) pari a 11 l/s, come prescritto dal Consorzio di Bonifica Brenta;
- n) realizzazione del sistema di raccolta e trattamento di prima pioggia e di scarico della stessa in rete fognaria, dimensionata sulla superficie complessiva dell'intervento già approvato (II° fase);
- o) posa in opera del box ufficio – servizi, in prossimità dell'angolo nord – ovest dell'area pavimentata.
- p) Stoccaggio di quanto già approvato pari a 400 Mg (su 43 container) con quantitativo annuo conferito pari a 7.000 Mg e punte giornaliere pari a 60 Mg/giorno

Applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e della verifica di assoggettabilità.

L'impianto non è sottoposto alla “*verifica di assoggettabilità a V.I.A.*” (screening) in quanto nell'area si effettua soltanto la messa in riserva (R13).

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente

Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000 ;

Rilevato che risultano assenti i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento Ambiente della Regione del Veneto e dell'Ulss 3;

Visto l'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2010, n° 78, che recita “*Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle*

preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

Dato atto che il presente parere non è riferito a provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA;

Ritenuto pertanto di procedere all'espressione del parere in merito al progetto in discussione;

ESPRIME PARERE

Favorevole all'unanimità alla realizzazione per fasi del progetto già approvato con DGP 32/2012 del 07.02.2012, alle seguenti condizioni:

1. Scarichi idrici:

- a) Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, dovrà rispettare i limiti quali – quantitativi previsti dal gestore della rete fognaria (ETRA) per lo scarico in fognatura.
- b) Lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia dovrà rispettare **i limiti previsti per lo scarico in corpo idrico superficiale per i corsi ricadenti** nel bacino scolante nella laguna di Venezia (scarico in corso d'acqua superficiale).
- c) Le caditoie di raccolta delle acque di dilavamento poste sul piazzale di stoccaggio rifiuti e materiali dovranno essere mantenute sempre pulite ed in efficienza.

2. Rifiuti:

- a) I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono quelli previsti dal provvedimento DGP 32/2012 del 07.02.2012

- b) Le potenzialità dell'impianto risultano così definite:

I fase

- limite max rifiuti in stoccaggio: **50** Mg. pari a n. 8 container per un volume pari a 320 m³

II fase

- piena potenzialità, come da progetto approvato con DGP 32/2012 del 07.02.2012.
- **le due fasi dovranno essere realizzate entro 3 anni dalla data di approvazione del progetto, salvo espressa rinuncia o di motivate proroga.**

Avvio impianto:

- 1) L'inizio dell'attività ed il suo esercizio provvisorio (per ogni fase) sono subordinati alla presentazione di:
 - I. Comunicazione di inizio lavori per l'allestimento del sito, nella configurazione approvata:
 - II. Comunicazione di fine dei lavori, con riscontro dell'avvenuta esecuzione degli interventi previsti, che dovranno essere documentati da apposita tavola grafica.
 - III. **Comunicazione di inizio attività** con contestuale **nomina del tecnico responsabile** dell'impianto (in possesso delle "*idonee conoscenze tecniche*" di cui all'art. 28, comma 1, della L.R. 3/2000, che dovranno essere documentate mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) e **presentazione delle garanzie finanziarie**, adeguate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2721/2014 del 29.12.2014.
- 2) ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, al Comune di Rosà e all'A.R.P.A.V. di Vicenza.
- 3) **Dovrà essere prediposto idoneo contenitore per la conservazione del registro di carico / scarico rifiuti che deve essere conservato presso l'impianto (art. 190 D.Lgs. 152/06 e smi)**

Esercizio provvisorio:

- a) La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli elaborati tecnici presentati in data 13.04.2015 ed acquisiti con prot. 25293/2015.
- b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia, il comune di Rosà e l'A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
- c) La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
- d) La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
- e) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l'attività.
- f) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- g) Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R..

Collaudo:

- a) Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti dall'art. 25, comma 8, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.
- b) Contestualmente al collaudo, dovrà essere, eventualmente, presentato un nuovo *lay-out* che tenga conto di tutte le eventuali variazioni individuate dalla Ditta durante la fase di collaudo ed esplicitamente ritenute dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
F.to Silvia Chierchia

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to digitalmente Morena Martini